COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO

Provincia di Salerno

N° _____ Prot.Gen.le

Data _____

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 del 30-01-2025

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025-2027 E DELLA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

L'anno duemilaventicinque, addì trenta del mese di gennaio, alle ore 13:50, nella sala delle Adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PALAZZO FERDINANDO	SINDACO	P
SORRENTINO PASQUALE	VICESINDACO	A
GAGLIARDO FELICE	ASSESSORE	P
DI MAURO PAOLA	ASSESSORE	A
D'ANGELO LUCIA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti 3 e assenti 2.

Assume la presidenza il Signor Avv. FERDINANDO PALAZZO , in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Minardi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto

Soggetta a comunicazione S	Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L 30.12.2004 n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sianoimprontati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997 n. 449 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014,il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Collegio dei Revisore dei Conti;

Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il Piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Considerato che, sulla base delle previsioni di cui al citato D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" G. U. n. 173 del 27.07.2018;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e precisamente alla spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- obbligo di adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 pena l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 20.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Revisione della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvato il piano triennale del fabbisogno di personale anni 2024-2026, successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 186 del 7.10.2024;

Visto l'art.1 del D.P.R. n.81 del 24.06.2022 che modifica diversi piani tra cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale (ART.1, comma 1, lettera a) per farli "confluire" nel P.I.A.O. Piano integrato di attività e organizzazione;

Considerato che il P.I.A.O. 2024/2026 del Comune di San Giovanni a Piro è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 01.04.2024;

Considerato, altresì, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale in approvazione verrà inserito nel P.I.A.O. 2025-2027;

Rilevato che dal confronto fra la dotazione organica, così come approvata da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 35/2023 e le attuali presenze in servizio, non emergono situazioni di soprannumerarietà di personale, anche in ragione del fatto che la dotazione, presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative fortemente limitative delle assunzioni, a cui vanno aggiunte quelle derivanti dal pensionamento di n. 8 dipendenti dal 2015 al 2019, di n. 2 assunzione nel 2019 e 2020, di n. 3 cessazioni nel 2021, di n. 4 assunzioni nel 2022, di n. 2 cessazioni e n. 2 trasferiti per mobilità, di n. 2 assunzioni nel 2023, n. 2 assunzioni nel 2024 e n. 1 cessazione derivante dal pensionamento nel 2025;

Richiamato il D.L. 30 aprile 2019 n. 34, "*Decreto crescita*", e precisamente l'art. 33 c.2 che dispone "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le*

finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione."

Considerato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 marzo 2020 avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"* che detta indicazioni cogenti in materia di determinazione della capacità assunzionale, in stretta correlazione con la concreta sostenibilità finanziaria, da applicarsi con decorrenza 20 aprile 2020;
    - detto decreto è emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione, nonche' ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Visto l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 nel testo da ultimo sostituito dall'art. 16 della Legge 183/2011, ed in particolare i commi 1 e 2 che testualmente recitano:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anchein sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contrato pena la nullità degli atti posti in essere";

Dato atto che non si ravvisano situazioni di eccedenze di personale per l'anno 2025;

Vista la rideterminazione della propria dotazione organica;

Evidenziato che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, commi 557 – spesa media triennio 2011/2013 - e 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006, fatte salve le deroghe consentite dallo stesso DPCM 17 marzo 2020);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti necessari nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, comma 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ecc.);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

Tenuto conto che le norme vigenti norme che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

Dato atto che in tale Circolare vengono esplicitati in particolare gli elementi di calcolo che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa/entrate, con il dettaglio delle relative voci (macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999; per le entrate, Titoli I, II, III);

P**reso atto che:**

1. dal 01/01/2025, l'applicazione della Tabella 2 viene meno, in quanto l'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 ha terminato di esplicare i suoi effetti dal 31/12/2024;
2. alle regole attuali, nel 2025, ai fini dell'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e strategica relativi al triennio 2025-2027, la "soglia" di riferimento dovrà essere individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1.

Vista la determinazione n. 4/2025Fin. del 22.01.2025 con la quale è stato determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari a € € 412.453,93;

Esaminati i conteggi predisposti dai competenti uffici rispetto all'applicazione del DPCM sopra citato, in termini di analisi delle spese di personale dell'ultimo rendiconto 2023 in rapporto alle entrate correnti medie dell'ultimo triennio (al netto del Fondo crediti dubbia esigibilità);

Considerato pertanto che:

- il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione di cui al DPCM all'articolo 4, tabella 1 che è pari a 27,20%;
- secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto i comuni che si collocano al di sotto del citato valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

Preso atto che:

- il limite di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è pari ad € 68.177,44, pari a quella sostenuta nell'anno 2009;

- La spesa complessiva di personale risultante dai consuntivi 2011, 2012 e 2013, calcolata secondo i parametri di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/2006 è pari a €.739.080,87;

Visto il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con particolare riferimento all'art. 3, che tra l'altro prevede "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le *progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonchè sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente*";

Visti:
- l'art 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, *Superamento del precariatonelle pubbliche amministrazioni*" che disciplina le procedure di reclutamento straordinario volto ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionalidi queste ultime;
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 3/2017 in materia di "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato;
- il D.L. 162, art. 1, comma 1 che proroga il termine di cui all'articolo 20, comma 1, d.lgs.n. 75/2017 al 31 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno definire, in sede di pianificazione, le modalità di reclutamento del personale e dei posti che si intendono coprire, considerando anche la necessità e l'urgenza, in diverse articolazioni organizzative, di sopperire alla carenza di addetti, al fine di garantire la continuità dei servizi ai cittadini, messa a rischio dall'assenza di figure professionaliin numero e profilo adeguati;

Valutato il fabbisogno di figure professionali e profili dell'Ente, che presenta una dotazione di personale in servizio ormai estremamente contratta a seguito di numerose cessazioni e pensionamenti, con evidenti ripercussioni sulla continuità, regolarità e puntualità dei servizi e delle funzioni istituzionali;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Ritenuto opportuno approvare pertanto il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2024/2026, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come da allegato **sub "A"** alla presente delibera;

Rilevato che il differenziale tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto e quella derivante dall'applicazione del "valore soglia", sulla base delle stime disponibili rispetto alle future entrate correnti, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il parametro di virtuosità del rapporto di spesa di personale su entrate correnti più volte citato;

Valutato che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco nel reclutamento effettivo del personale sopra elencato;
- nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'amministrazione comunale
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltre che le conoscenze;

Considerato inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- che non si ravvisano situazioni di eccedenze di personale per l'anno 2025;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2023;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
  - il rispetto del pareggio di bilancio ex art. 1, comma – 1 quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del D.L. 66/2014);
  - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2025, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
  - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
  - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470 della legge 232/2016;
  - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c.2 lett.c. del d.l. 66/2014);

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150);

Considerato che ai fini delle cd. *assunzioni obbligatorie* questo Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla Legge n. 68/1999;

Visto infine l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

Visto il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: **favorevoli**, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati al presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante del dispositivo e si intendono qui riportate, anche se materialmente non trascritte;

1. **di dare atto** che a seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune non si registrano condizioni di eccedenza o sovrannumero di personale;

2. **di approvare**, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2025/2027 e il relativo piano occupazionale, come da allegato **sub "A"** alla presente delibera, precisando che il presente fabbisogno del personale è stato redatto in conformità alle indicazioni normative, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **di rideterminare** la dotazione organica vigente per come specificato all'allegato **sub "B";**

4. **di dare atto** che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2023 e le entrate correnti del triennio 2021/2023, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al Bilancio dell'anno 2023, è pari al 15,66% (inferiore al limite di 27,20%);

5. **di precisare che,** la presente programmazione del fabbisogno del personale 2025-2027 è redatta:
    a. in coerenza con le valutazioni in merito ai fabbisogni organizzativi dell'Ente, riportati del Dup 2025-2027;
    b. tenuto conto dei collocamenti in quiescenza per anzianità che si verificheranno nel 2025;
    c. tenuto conto delle prescrizioni in materia di incremento del Fondo di solidarietà comunale, per come stabilito all'art. 1, commi 753-754, Legge m. 207/2024;
    d. nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;
    e. nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 ed al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020;
    f. nel rispetto delle prescrizioni in materia del Decreto Ministeriale n. 0157200 del 07/10/2022 (punto 1 e punto 4.1);
    g. nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio;

6. **di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;

7. **di specificare** che sul presente provvedimento il Collegio dei Revisori dei conti accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

8. **di disporre** che il presente documento venga approvato autonomamente dal P.I.A.O., poiché, avendo questo Ente meno di 50 dipendenti, in materia procederà, in sede di approvazione del P.I.A.O. "semplificato" e per come previsto dall'art. 6 del D.M. 132/2022, esclusivamente alle attività previste all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2 del citato decreto ministeriale;

9. **di dare atto che** il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

10. **di stabilire** che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;

11. **di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

12. **di trasmettere** il presente atto alle OO.SS. territoriali e alla R.S.U. aziendale;

13. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 e art.147bis, comma 1, nonché dell'art. 153 – comma 5 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa Angela Riviello

San Giovanni A Piro, lì 23-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - e art.147bis - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, esprime parere:

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to **dott. Francesco Minardi**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Francesco Minardi

San Giovanni A Piro, lì 23-01-2025

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. FERDINANDO PALAZZO	**F.to** dott. Francesco Minardi

---

IL Segretario Comunale

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

[ ] é stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

[ ] é stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

S.Giovanni a Piro, 03-02-2025

IL Segretario Comunale
F.to dott. Francesco Minardi

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 30-01-2025 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

S.Giovanni a Piro, 03-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Francesco Minardi

==========

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

S.Giovanni a Piro, 03-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Francesco Minardi